

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

V.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente:			
PRESIDENTE	49		
Proposte di legge (Discussione e approvazione):			
ANGIOY ed altri: Modifica all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1953, n. 49, contenente nuove norme relative ai diritti e compensi dovuti al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del Tesoro e della Corte dei conti. (92);		SULLO, <i>Relatore</i>	50, 53
NAPOLITANO FRANCESCO ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1953, n. 49, concernente nuove norme relative ai diritti e compensi dovuti al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del Tesoro e dalla Corte dei conti. (189);		DI VITTORIO	51, 53
CECCHERINI e VIGORELLI: Abrogazione del termine di scadenza della legge 14 febbraio 1953, n. 49 (190);		NAPOLITANO FRANCESCO	51
MORELLI ed altri: Proroga della legge 14 febbraio 1953, n. 49, relativa ai diritti e compensi dovuti al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del Tesoro e della Corte dei conti. (216);		MORELLI	52
DI VITTORIO ed altri: Proroga della legge 14 febbraio 1953, n. 49, e modifica del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, ratificato con modificazioni della legge 17 luglio 1951, n. 575. (231) . .	50	ZOTTA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	52
PRESIDENTE	50, 51, 52, 53, 54	ANGIOY	52
		CECCHERINI	52, 54
		PIERACCINI	53
		DI STEFANO GENOVA	53
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	54
<p style="margin: 0;">La seduta comincia alle 9,30.</p> <p style="margin: 0;">TROISI, <i>Segretario</i>, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).</p> <p style="margin: 0;">Comunicazioni del Presidente.</p> <p style="margin: 0;">PRESIDENTE. Comunico che i deputati Ceccherini, Di Vittorio, Morelli e Napolitano Francesco, autori delle proposte di legge rispettivamente nn. 190, 231, 216 e 189 poste all'ordine del giorno della seduta odierna della nostra Commissione, partecipano ai lavori senza voto deliberativo ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento.</p>			

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1953

Discussione delle proposte di legge: Angioy ed altri — Modifica all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1953, n. 49, contenente nuove norme relative ai diritti e compensi dovuti al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e della Corte dei conti. (92). — Napolitano Francesco ed altri — Modifica dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1953, n. 49, concernente nuove norme relative ai diritti e compensi dovuti al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e della Corte dei conti. (189). — Ceccherini e Vigorelli — Abrogazione del termine di scadenza della legge 14 febbraio 1953, n. 49. (190). — Morelli ed altri — Proroga della legge 14 febbraio 1953 n. 49, relativa ai diritti e compensi dovuti al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e della Corte dei conti. (216). — Di Vittorio ed altri — Proroga della legge 14 febbraio 1953, n. 49, e modifica del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, ratificato con modificazioni dalla legge 17 luglio 1951, n. 575. (231).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle seguenti proposte di legge:

Angioy, Basile Giuseppe, Di Stefano Genova, Roberti e Calabiò: Modifica all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1953, n. 49, contenente nuove norme relative ai diritti e compensi dovuti al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e della Corte dei conti (92);

Napolitano Francesco, Mannironi, Biagioni, Cotellessa, Leone, Marotta, Cervone, Priore, Berloffia, Turnaturi e De Maria: Modifica dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1953, n. 49, concernente nuove norme relative ai diritti e compensi dovuti al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e della Corte dei conti (189);

Ceccherini e Vigorelli: Abrogazione del termine di scadenza della legge 14 febbraio 1953, n. 49, (190);

Morelli, Cappugi e Pastore: Proroga della legge 14 febbraio 1953, n. 49, relativa ai diritti e compensi dovuti al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e della Corte dei conti (216);

Di Vittorio, Lizzadri, Novella, Santi e Foa: Proroga della legge 14 febbraio 1953, n. 49, e modifica del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, ratificato con modificazioni dalla legge 17 luglio 1951, n. 575, (231).

Quattro delle cinque proposte di legge tendono a prorogare i diritti casuali a tempo indeterminato, mentre la quinta dell'onorevole Di Vittorio ed altri, propone il termine del 31 dicembre 1954 e la soppressione del secondo comma dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, ratificato con modificazioni dalla legge 17 luglio 1951, n. 575.

Il relatore, onorevole Sullo, ha facoltà di svolgere la sua relazione sulle suddette proposte di legge.

SULLO, *Relatore*. Ritengo che la Commissione mi vorrà esonerare dal fare la storia di questi diritti casuali o dal fare il punto sulla situazione concernente tale settore. Quando, come relatore, prospettai nello scorso mese di dicembre 1952 — circa la proposta degli onorevoli Turnaturi ed altri (Camera n. 2977) — la necessità di una proroga della concessione di tali diritti per poter procedere ad un riordinamento generale delle competenze specifiche, ritenni che il termine del 31 ottobre 1953 avrebbe consentito al nuovo Parlamento di esaminare tutta la vesata questione e giungere alla auspicata organica regolamentazione. Purtroppo, il ritardo col quale si è giunti alla costituzione del nuovo Governo e la necessità di procedere all'esame dei bilanci hanno lasciato la questione al punto in cui si trovava nel dicembre dello scorso anno.

I diritti casuali rappresentano, da un lato, una forma di maggiorazione dello stipendio dei dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e dalla Corte dei conti, maggiorazione che si potrà sostituire quando e nella forma che si vorrà ma che non si può eliminare dato il disagio delle categorie interessate; dall'altro lato rappresentano, dal punto di vista dell'Amministrazione, il corrispettivo di un servizio che non si può rendere gratuitamente ma che può in ogni caso essere riordinato.

Così stando le cose e poiché il Governo, tra l'altro, non ha ritenuto di ripresentare i disegni di legge che non furono esaminati nella passata legislatura, noi ci troviamo ancor più che nel mese di dicembre 1952, nella necessità della proroga. Quattro delle proposte in discussione sono per la proroga a tempo indeterminato. Occorre domandarsi: è più utile la proroga a tempo indeterminato o quella a tempo determinato?

Alcuni degli interessati premono per la proroga a tempo indeterminato perché questa darebbe ad essi una maggiore sicurezza. Ma il termine a che cosa serve? Serve come mezzo di sollecitazione sul Governo perché si giunga

[LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1953]

alla regolamentazione della materia? È chiaro che se per caso il termine che fissassimo dovesse ancora essere raggiunto senza che la materia fosse stata regolata, dovremmo ricorrere ad una nuova proroga. Sapendo che c'è un termine, il Parlamento e il Governo saranno costretti a riesaminare necessariamente, ad una data scadenza, tutto il problema. E ciò sarebbe un vantaggio per gli stessi interessati, che si rendono conto che bisogna pur uscire dalla attuale situazione, che fra l'altro è di privilegio per alcuni e di disagio per altri.

Io sono favorevole alla proroga a tempo determinato. E siccome dobbiamo tenere presente che il Parlamento dovrà dedicare i mesi di maggio, giugno e luglio 1954 all'esame e alla approvazione dei bilanci di previsione, la proroga dovrebbe essere di un anno, vale a dire dal 31 ottobre 1953 al 31 ottobre 1954. Mi rimetterei, comunque, alla Commissione se si manifestasse favorevole alla proroga fino al 31 luglio 1954.

Propongo, inoltre, questo nuovo testo in luogo di quelli delle cinque proposte di legge in esame:

Art. 1. — Il termine del 31 ottobre 1953, stabilito nell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1953, n. 49, è prorogato di un anno.

Art. 2. — La presente legge ha efficacia dal 1° novembre 1952 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al titolo proporrei quello della proposta dell'onorevole Morelli ed altri: « Proroga della legge 14 febbraio 1953, n. 49, relativa ai diritti e compensi dovuti al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e della Corte dei conti ».

Per quanto concerne la proposta degli onorevoli Di Vittorio ed altri debbo dire che, in linea di diritto, non avrei difficoltà ad accettarla in quanto si tratta di una distribuzione che evidentemente va fatta a tutti i dipendenti. Ritengo però che non dovremmo discostarci dal concetto di non modificare in nulla lo *status quo*. Modificando anche un solo particolare, noi ci avvieremo su una nuova strada.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DI VITTORIO. Tutte le proposte di legge in discussione tendono a prorogare la legge del 14 febbraio 1953. Quella presentata da me e da altri colleghi pone il limite del 31 dicembre 1954. Ritengo che questo limite sia sufficiente per arrivare ad una regolamentazione della materia. E mentre insisto perché

a ciò si addivenga in quanto la situazione attuale non è certo ideale, faccio presente che per nessun motivo, né formale né sostanziale, dovrebbe essere ridotta la retribuzione complessiva del lavoratore, così come si dovrebbero eliminare tutte le sperequazioni, le eventuali ingiustizie, ecc. In altre parole, occorrerebbe estendere i benefici a coloro che non godono di tali diritti senza ridurli a coloro che già ne fruiscono. Il limite di tempo da me proposto per la regolamentazione della materia dovrebbe consentire al Governo e al Parlamento di studiare a fondo la questione e di risolverla; nello stesso tempo tranquillizzerebbe il personale che fruisce di questi diritti casuali.

Insisto sulla proroga al 31 dicembre 1954 per avere maggior tempo a disposizione ed anche perché questo limite non impedisce una soluzione del problema entro il 31 ottobre del prossimo anno. Debbo insistere anche sulla proposta contenuta nell'articolo 2 della mia proposta di legge. Si tratta di una questione di principio che, con l'approvazione della legge n. 49 del 1953, è stata intaccata. Il lavoratore deve essere retribuito per quello che rende, per la qualità e la quantità del lavoro e per la responsabilità che esso comporta e non in base alla sua posizione familiare. È inammissibile e contrario allo sviluppo della specializzazione professionale che un individuo sposato, ad esempio, pur facendo lo stesso lavoro di un celibe, debba avere una minore retribuzione. Prego pertanto la Commissione di accogliere la proposta contenuta nell'articolo 2 del mio progetto di legge.

NAPOLITANO FRANCESCO. Il complesso problema riguardante i diritti casuali va affrontato e risolto nella sua interezza. Stabilire un termine fisso non ha, secondo me, alcun significato in quanto noi potremmo trovarci alla scadenza del termine nelle stesse condizioni attuali. Ritengo che non stabilire un termine fisso significa tutelare gli interessi di coloro che percepiscono i diritti di cui trattasi e significa sollecitare il Governo a preparare in materia un piano organico che è assolutamente indispensabile.

PRESIDENTE. Mi perviene in questo momento il parere della I Commissione sulle cinque proposte di legge che stiamo esaminando. Ne do lettura: « La I Commissione ha deliberato di esprimere parere favorevole alle proposte di legge sui diritti casuali a condizione che il termine del 31 ottobre 1953, di cui all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1953, n. 49, sia prorogato al 31 ottobre 1954. La Commissione si è inoltre pronunciata in senso

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1953

contrario all'articolo 2 della proposta di legge Di Vittorio relativa alla soppressione del secondo comma dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76 ».

MORELLI. La proposta di legge presentata da me e dagli onorevoli Cappugi e Pastore tendeva a legare la questione dei diritti casuali ai miglioramenti economici che dovrebbero essere attuati dal Governo. Noi riteniamo infatti che questo legame sia uno stimolo non soltanto a risolvere il problema dei diritti casuali, ma anche il problema più completo dei dipendenti dello Stato. Se il Governo vuole sul serio arrivare ad una equa sistemazione economica del personale statale deve risolvere tutte le situazioni che si sono determinate dando luogo a malcontenti e squilibri fra Ministero e Ministero e deve assolutamente risolvere tutti i problemi concernenti gli impiegati statali e non prendere provvedimenti parziali. Se esistono ragioni superiori, io non mi oppongo ad una diversa soluzione; ma vorrei che la Commissione finanze e tesoro fosse consapevole della sua funzione che non è soltanto quella di approvare dei provvedimenti, bensì di dare ai provvedimenti un indirizzo che stimoli il Governo a trovare soluzioni organiche.

ZOTTA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Dichiaro che il Governo non si oppone alla proroga. Si tratta ora di stabilire la data di scadenza della proroga stessa. Ci sono considerazioni di opportunità che vengono fatte dall'una o dall'altra parte che non pongono questioni di principio. È certo però che sarebbe opportuna una revisione completa di tutto il sistema giuridico che disciplina il trattamento economico degli impiegati. Senza dare alcun carattere di drammaticità alla cosa, ma semplicemente esaminando la convenienza di giungere ad un limite di scadenza della proroga di qualche mese in meno o in più di quello proposto, con la prospettiva di definire tutto il problema, si potrebbe anche stabilire un termine di sei mesi.

Per quanto riguarda la proposta contenuta nell'articolo 2 del progetto di legge dell'onorevole Di Vittorio debbo dichiararmi nettamente contrario perché ci dobbiamo ora occupare di una materia che ha un carattere del tutto contingente. Se si accettasse di apportare delle modifiche alla legge del febbraio 1953 è evidente che accanto a queste ne verrebbero suggerite molte altre, mentre è indispensabile giungere ad una definizione completa su basi logiche di perequazione e di giustizia.

PRESIDENTE. Il Governo sarebbe dunque in linea di massima d'accordo sulla proroga che potrebbe avere scadenza anche al 30 giugno prossimo. È contrario all'articolo 2 della proposta di legge dell'onorevole Di Vittorio.

ANGIOY. A noi interessa precisare due punti, perché sugli altri concordiamo. Per quanto riguarda la soppressione del secondo comma dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 gennaio 1948, n. 76, noi condividiamo l'opinione espressa dal proponente onorevole Di Vittorio in quanto si tratta effettivamente di una questione di principio generale che esula da questa materia e si riallaccia ad un concetto preciso: il rapporto diretto di ognuno dei prestatori d'opera indipendentemente dal legame di parentela che può avere con un altro prestatore d'opera. Quindi, forse, il riconoscimento di questo principio, anche agli effetti della prossima regolamentazione generale, avrebbe una sua particolare influenza. Noi non abbiamo nulla in contrario a che questo secondo articolo aggiuntivo venga approvato e non ci sembra che pregiudicherebbe l'approvazione del provvedimento, trattandosi di una affermazione di principio. Per quanto riguarda il termine, la preoccupazione comune è questa: fare in modo che i funzionari abbiano garantito non solo il mantenimento dei benefici attuali ma che abbiano nel più breve tempo possibile regolata la materia in modo organico e soddisfacente. Se si deve stabilire un termine alla proroga io sarei per quello proposto dall'onorevole relatore.

In sostanza, sono d'accordo col nuovo testo proposto dall'onorevole relatore, con l'aggiunta dell'articolo 2 proposto dall'onorevole Di Vittorio.

CECCHERINI. Noi ci troviamo oggi nelle stesse condizioni del febbraio scorso e direi quasi nello stesso stato d'animo di quando la Commissione speciale ratificò, con modifiche, i decreti legislativi dell'11 maggio 1947, n. 378, e 28 gennaio 1948, n. 76.

La mia proposta di legge non fissa un termine di scadenza per la ulteriore proroga della legge 14 febbraio 1953, n. 49. Non ho nessuna difficoltà a condividere il parere espresso dagli onorevoli colleghi sulla opportunità di fissare la data del 31 ottobre o del 31 dicembre 1954. Debbo però manifestare un certo scetticismo sull'ottimismo espresso dal Sottosegretario di Stato onorevole Zotta a nome del Governo. Già nel 1951 fu preso impegno formale dal Governo di presentare al più presto un disegno di legge che regolamentasse di nuovo la materia, sia pure su

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1953

basi diverse. Questo impegno non è stato finora mantenuto.

PIERACCINI. Insisto sulla proroga dei diritti casuali al 31 dicembre 1954 per una ragione che mi pare scaturisca dallo sviluppo logico delle osservazioni del relatore. Questi, infatti, ha detto che la norma per stabilire il limite al 30 giugno o al 31 ottobre 1954 è legata alla questione dei bilanci. Ma proprio per questo è bene avere un termine che ci dia la possibilità di dedicare alla materia tutta l'attenzione che essa richiede. Il termine del 31 dicembre 1954 mi pare il più adatto. Del resto, come giustamente ha detto l'onorevole Morelli, dobbiamo legare il problema dei diritti casuali al trattamento economico del personale, cioè a un fatto e non a una data. Per quanto riguarda l'articolo 2 proposto dall'onorevole Di Vittorio, vorrei ribadire quanto ha detto lo stesso onorevole, cioè che non si tratta di ritoccare il sistema dei diritti casuali. Sia ben chiaro questo, trattandosi di una questione che una volta posta non si può più ignorare: è assolutamente inconcepibile che due persone, addette allo stesso lavoro, nello stesso Ministero e magari allo stesso tavolo abbiano un trattamento economico diverso solo perché una di esse è legata da vincoli di parentela con un altro dipendente dell'Amministrazione statale. Si tratta di falcidie sugli emolumenti che non hanno nessuna ragione logica.

DI STEFANO GENOVA. Tra il termine del 30 giugno, che potrebbe essere troppo breve, e quello del 31 dicembre che potrebbe essere troppo lungo, la proposta del relatore onorevole Sullo mi sembrerebbe la più accettabile anche perché sembra assai probabile che la prossima discussione sui bilanci sarà fatta nel periodo normale. Impegni in tal senso sono stati assunti quest'anno in proposito da parte del Governo e vogliamo sperare che gli uomini che sono al Governo mantengano tali impegni.

Quanto all'articolo 2 proposto dall'onorevole Di Vittorio, mi pare che siamo tutti d'accordo che si tratta di una questione di principio che vale la pena di affermare.

SULLO, Relatore. Come ho già detto, sono contrario all'articolo 2 proposto dall'onorevole Di Vittorio. Il problema è, diciamo così, di classificazione. Lo stipendio che viene corrisposto agli interessati è diviso in due parti: una è in commisurazione al lavoro che compiono, l'altra tiene conto della composizione familiare. Evidentemente, di fronte alla natura decisamente disordinata di questi diritti

casuali, il legislatore nel 1948 emanò una norma che, come potete facilmente constatare, è assai difficile ad interpretarsi.

Non ritengo, pertanto, che sia il caso di legiferare su tale questione, anche perché in sostanza la somma da ripartire è sempre quella: se noi dividiamo l'ammontare dei diritti casuali tra un maggior numero di persone è evidente che la quota parte diminuisce. Da un punto di vista strettamente giuridico potrei anche essere d'accordo, ma la confusione che si determinerebbe deve indurci a lasciare assolutamente impregiudicata la questione.

Del resto, anche la Commissione Interni ha dato parere in questo senso.

DI VITTORIO. Non si può assolutamente ammettere che i diritti casuali siano legati alla situazione familiare. Noi dobbiamo evitare che al momento della sistemazione della materia il legislatore possa essere influenzato da questa legge e stabilire un principio antisociale appunto nella sistemazione definitiva. La mia proposta di legge tende ad eliminare una anomalia che ha proprio un contenuto assurdo. E per far risaltare questa assurdità faccio un esempio: un impiegato che abbia il padre direttore di banca che percepisce magari 250 o 300 mila lire al mese, ha i diritti casuali; un altro impiegato il cui genitore è pure impiegato statale a 40 o 50 mila lire al mese, non li può avere!

SULLO, Relatore. Se è esatto quanto mi è stato riferito, questa norma fu a suo tempo voluta dagli stessi sindacati interessati, perché si voleva tenere conto della situazione familiare.

DI VITTORIO. Abbiamo commesso l'errore di aderire alla richiesta per rimuovere altri ostacoli che venivano frapposti. Ad ogni modo, faccio osservare che il numero delle persone interessate è estremamente limitato; e se insisto, è per affermare il principio.

SULLO, Relatore. Mi pare che correggere un comma soltanto della legge concernente i diritti casuali sia un metro sbagliato. Noi dobbiamo approvare la proroga pura e semplice lasciando le questioni assolutamente impregiudicate.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Esaminiamo ora le questioni partitamente.

Sulla questione della proroga l'onorevole relatore si è espresso favorevolmente, il rappresentante del Governo non si oppone alla proposta, la I Commissione ha anch'essa pure espresso parere favorevole. Credo quindi

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1953

che i colleghi tutti concordino sulla necessità di concedere la proroga.

La seconda questione è quella della durata della proroga stessa, cioè se dare una proroga a tempo indeterminato, vale a dire collegata con quella riforma che è stata auspicata, oppure stabilire un termine. La terza e ultima questione è quella sollevata dall'articolo 2 della proposta di legge dell'onorevole Di Vittorio, proposta di ripartizione interna dei diritti casuali uguale per tutti.

Ora, eliminata la prima questione, dobbiamo stabilire se fissare o meno un limite alla proroga. Se i proponenti non insistono dichiarerei ritirate le proposte di proroga a tempo indeterminato.

CECCHERINI. Concordo.

PRESIDENTE. Poichè non insistono le dichiaro ritirate. Ora veniamo alla determinazione della durata della proroga. Su questo punto vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla formulazione dell'onorevole Sullo. Egli non propone una proroga fino ad un dato giorno di un dato mese, ma dice: « diamo al Governo e al Parlamento il termine di un anno ». E nel testo dell'articolo formulato dall'onorevole Sullo vi è riferimento a questo termine in modo generico, mentre nella legge che abbiamo esaminato si parla di « riordinamento » e poi di un « comunque ». È chiaro che c'è contrasto dal punto di vista logico, contrasto che non esiste nel testo dell'onorevole Sullo.

L'onorevole relatore ha proposto il termine del 31 ottobre 1954; il rappresentante del Governo sarebbe favorevole anche ad una più breve scadenza; la I Commissione, nel suo parere, indica la data del 31 ottobre 1954; l'onorevole Di Vittorio quella del 31 dicembre 1954.

Pongo in votazione la proposta più ampia, quella cioè dell'onorevole Di Vittorio, per la proroga al 31 dicembre 1954.

(Non è approvata).

Pongo in votazione la proposta dell'onorevole relatore per la proroga di un anno, cioè al 31 ottobre 1954.

(È approvata).

Rimane l'ultima questione, quella illustrata dall'onorevole Di Vittorio, per la corresponsione dei diritti casuali a tutti i dipendenti che hanno compiuto quelle particolari prestazioni, anche se membri della stessa famiglia.

Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Di Vittorio con la formulazione di cui all'articolo 2 della proposta di legge n. 231.

(Non è approvata).

Passiamo allora alla votazione del nuovo testo, di cui ha dato precedentemente notizia l'onorevole Sullo, che sostituisce le proposte di legge nn. 92, 189, 190, 216 e 231. Ne do lettura:

ART. 1.

Il termine del 31 ottobre 1953, stabilito nell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1953, n. 49, è prorogato di un anno.

Se non vi sono osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge ha efficacia dal 1° novembre 1953 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Se non vi sono osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo titolo della legge proposto dal relatore e cioè: « Proroga della legge 14 febbraio 1953, n. 49, relativa ai diritti e compensi dovuti al personale degli uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e della Corte dei conti ».

(È approvato).

La proposta di legge, nel nuovo testo approvato, sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico l'esito della votazione segreta della proposta di legge:

ANGIOY, NAPOLITANO FRANCESCO, CECCHERINI, VIGORELLI, MORELLI, DI VITTORIO ed altri: Proroga della legge 14 febbraio 1953, n. 49, relativa ai diritti e compensi dovuti al

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1953

personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e del tesoro e della Corte dei conti (nn. 92, 189, 190, 216 e 231).

Presenti e votanti	39
Maggioranza	20
Voti favorevoli	36
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Angioy, Arcaini, Belotti, Berzanti, Biasutti, Bigi, Caiati, Carcaterra, Castelli Avolio, Cavallari Vincenzo, Cavallaro Nicola, Coggiola, Di Stefano Genova, Faletra,

Ferreri Pietro, Gennai Tonietti Erisia, Guggenberg, Infantino, Lombardi Ruggero, Longoni, Malagodi, Mannironi, Napolitano Giorgio, Nicoletto, Pecoraro, Pieraccini, Raffaelli, Ricci Mario, Roselli, Rosini, Sabatini, Schiratti, Selvaggi, Sullo, Troisi, Turnaturi, Valsecchi e Walter.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI